

PNRR M1C3

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"  
Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"

UNITÀ DI MISSIONE PNRR

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA

N. 6

**53** - 18.09.2024 - Con riferimento alla **ritenuta d'acconto** al 4% prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, chiediamo se sia possibile equiparare i pagamenti dei contributi ai beneficiari dell'Investimento 2.2 ai pagamenti riguardanti i fondi strutturali e/o del fondo di coesione, dunque ritenere non applicabile la ritenuta.

Anche per i fondi PNRR vale il principio dell'"integrità dei pagamenti ai beneficiari", già affermato dall'art. 132, par. 2 Reg. (UE) 2013/1303 e confermato anche dal Reg. (UE) 2021/1060, il cui art. 74 par. 1 lettera b) prevede che l'Autorità di Gestione "garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente".

Conseguentemente, pare pertinente richiamare la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 giugno 2010 n. 51/E, nella quale si afferma, con riferimento ai contributi pubblici erogati alle imprese nell'ambito del Reg. (UE) 2006/1083, la non applicabilità della ritenuta del 4% di cui all'art. 28, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, fermo restando che i contributi concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del TUIR.

**54** - 31.10.2024 - E' pervenuta una richiesta di **subentro** da parte di un beneficiario dell'Avviso pubblico della Regione, a seguito della costituzione di un **trust** all'interno del quale vi è anche il fabbricato facente parte del progetto finanziato con i fondi del predetto avviso. Si chiede se possano esservi motivi ostativi al subentro.

Il subentro di un trust all'attuale beneficiario non trova di per sé impedimenti nell'Avviso pubblico ma presuppone l'inserimento, nell'atto costitutivo del trust o in atto integrativo dello stesso, della clausola prevista dall'art. 3, settimo tratto, lett. b) dell'atto d'obblighi, nonché la verifica che detto subentro risponda a esigenze non prevedibili all'atto della presentazione della domanda e non comporti una modifica sostanziale dell'intervento ammesso a finanziamento come previsto dall'art. 15 dell'Avviso pubblico e dall'art. 6 dell'atto d'obblighi.

A tale conclusione si perviene sulla base dei rilievi di seguito elencati.

a) L'Avviso pubblico della Regione (in linea con la corrispondente previsione del format di Avviso pubblico diffuso dal Ministero della cultura) ammette la partecipazione di qualsiasi soggetto privato titolare di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale definiti all'art. 2.

*"Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all'art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto di domanda di finanziamento."* (art. 4, comma 1, Avviso pubblico).

b) Nella fase anteriore alla conclusione amministrativa e contabile dell'intervento finanziato, in particolari e circoscritte ipotesi, è ammessa la modifica soggettiva del destinatario del contributo.

*"... è da ritenersi, in generale, vietata ogni modifica soggettiva del beneficiario, salvo il ricorrere di particolari esigenze, non prevedibili all'atto della presentazione della domanda, da vagliare caso per caso. Ad ogni modo, la modifica soggettiva necessita sempre di una preventiva autorizzazione, dovendo la Regione verificare che il nuovo soggetto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione."* (nota UDM 21 marzo 2023, n. 10432).

c) la modifica della titolarità del bene oggetto di intervento presuppone altresì il rispetto dell'impegno, assunto dal beneficiario con l'atto d'obblighi, *"a inserire nel contratto, in caso di trasferimento della titolarità del bene oggetto di intervento o di parte di esso a un terzo ovvero di concessione di altri diritti di godimento sul bene medesimo, una clausola espressa che impegni il terzo subentrante al rispetto del disciplinare/atto."* (art. 3, 7° tratto, lett. b, Atto d'obblighi).

**55** - 11.11.2024 - Nel caso in cui venga individuata una situazione di **conflitto d'interessi**, posto che al quesito n. 40 della selezione n. 4 di quesiti evasi si specifica che "(...) affinché la Regione possa effettuare una valutazione occorre senz'altro che dalla documentazione prodotta dal beneficiario risultino i documenti attestanti, con data certa, l'effettiva richiesta e

ricezione dei diversi preventivi”, si chiede se, per soddisfare il requisito della **data certa**, sia ammissibile una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà sottoscritta dalle imprese che hanno presentato i preventivi.

In disparte ogni considerazione circa la disciplina dell'art. 2704 c.c. in merito alla "data certa", si ritiene che debba escludersi, di per sé, l' idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa ai fini dell'affermazione della data certa del preventivo, non essendo tale circostanza suscettibile di controllo ai sensi dell'art. 71, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze di cui ai seguenti artt. 75 e 76.

Detto ciò resta ferma la possibilità, per la Regione, di valutare altri elementi fattuali che possano contribuire a formare il ragionevole convincimento in ordine alla precedenza di un documento rispetto ad un altro, quali ad esempio l'esistenza di uno scambio di pec, raccomandate, fax o anche ordinari messaggi di posta elettronica.

**56 - 12.12.2024** - Quando nella dichiarazione sul **conflitto di interesse** il beneficiario dichiara la presenza di un conflitto di interessi, si procede con la valutazione del caso e se il soggetto presenta documentazione utile al fine di giustificare l'adeguatezza dell'incarico/contratto si dà atto nel provvedimento di determinazione della spesa da liquidare che il conflitto di interesse segnalato è stato valutato e superato.

Per tali casistiche procederemo al termine dell'istruttoria di pagamento al caricamento in Regis della dichiarazione sul conflitto di interesse e del nostro provvedimento dove si dà atto del superamento.

Considerato quanto detto, per tali casi è necessario inviare anche una **e-mail al MIC** relativamente al caso individuato o l'iter da seguire si può ritenere concluso come precedentemente descritto?

La mail di segnalazione al MIC è necessaria: si richiama in proposito la FAQ n. 40, dove si legge che “il Soggetto attuatore è tenuto comunque a dare formale comunicazione della situazione di conflitto di interessi (si ribadisce, pur se ritenuta superata) all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento”.

**57 - 12.12.2024** - Durante l'incontro del 5 dicembre è emersa la necessità di caricare nella sezione "Cronoprogramma/Costi" l'**elenco degli operatori economici** che hanno partecipato alla realizzazione del progetto PNRR. Considerato che il beneficiario al momento della presentazione della domanda di pagamento allega il prospetto di rendiconto di cui all. 8 del vademecum della Regione, nel quale sono riportati nel dettaglio tutte le informazioni relative alle ditte esecutrici (ragione sociale, CF, IVA, tipologia prestazione, n. data fattura, imponibile e altre informazioni), **riporteremo di riproporre quest'ultimo documento anche nella sezione "Cronoprogramma/Costi"**.

La richiesta di redigere l'elenco degli operatori economici coinvolti dal beneficiario nella realizzazione del progetto risale alla nota 2 agosto 2024, n. 27479, la quale prevedeva, con scadenza 10 settembre, il caricamento su ReGiS, tra l'altro, di: “c) elenco dei nominativi, ove già individuati, delle imprese affidatarie dell'esecuzione dei lavori e dei prestatori di servizi finalizzati alla realizzazione dell'intervento, con relativo Codice fiscale / Partita IVA (sezione Cronoprogramma/Costi > Esecuzione investimenti-attività)”.

Fino al momento della ricezione dell'allegato 8 (prospetto di rendiconto) l'adempimento in parola non è di fatto esigibile, ma ciò non fa venire meno la necessità della redazione di un *documento separato* contenente l'elenco sopradetto, da caricare in “Cronoprogramma/costi>Esecuzione investimenti-attività”, avendo cura di caricare anche o quantomeno una versione del documento in *formato excel*.

**58 - 12.12.2024** - Nella nota 10 dicembre 2024, n. 40330 si fa riferimento alla necessità di caricare la **dichiarazione di conformità delle caldaie a gas naturale** "unitamente alla documentazione DNSH già richiesta dalle Linee guida per i soggetti attuatori entro e non oltre il 31 gennaio 2025". Come dobbiamo comportarci nell'ipotesi di progetti non ancora completati?

La nota va interpretata nel senso che la dichiarazione di conformità va caricata, nel termine indicato, in quella stessa sezione dell'anagrafica progetto ("Allegati") nella quale occorre caricare la rimanente documentazione in materia di DNSH, fermo restando che le checklist ex post andranno ivi caricate soltanto a fine intervento.

**59 - 12.12.2024** - Tra i beneficiari che non hanno ancora presentato domanda di SAL o saldo abbiamo difficoltà nel censire quali abbiano un progetto che prevede utilizzo di **caldaie a gas**, perché in alcuni casi non disponiamo della checklist ex ante compilata, rimanendo nel dubbio se inserirli nella comunicazione con la quale la Regione elenca i beneficiari con progetti che non prevedono caldaie a gas.

Il censimento dei progetti che prevedono caldaie a gas è necessario e la documentazione ex ante dovrebbe essere già disponibile per tutti i progetti e tutti i beneficiari. Pur comprendendo le difficoltà dei soggetti attuatori dell'investimento, occorre ribadire che la presenza o meno di caldaie va censita, perché la Commissione europea, come avvenuto per altri investimenti, richiederà questo tipo di informazione al Ministero della cultura.

**60 – 12.12.2024** - la regola di compilazione delle checklist in forza della quale se vi è un requisito che deve essere obbligatoriamente rispettato occorre sempre inserire la risposta "sì" vale anche nel caso dell'item 0.1 della **checklist n. 2**, dove si chiede *"E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas?"*

Come regola generale sono risposte ammesse solo "Sì" e "N/A": per gli adempimenti obbligatori si risponde "sì", con il supporto della documentazione richiesta; per i casi di non applicabilità si inserisce "N/A", fornendo adeguata motivazione a supporto.

L'unica eccezione riguarda proprio il tema delle caldaie a gas, che data la peculiarità va trattato diversamente: alla domanda occorre rispondere "sì" se l'intervento non prevede caldaie a gas, "no" se si prevedono caldaie a gas, ferma restando necessità di produrre la dichiarazione di conformità allegata alla nota 10 dicembre 2024, n. 40330.

**61 – 12.12.2024** - Per la dichiarazione della Regione relativa ai **progetti che non prevedono caldaie a gas** è previsto un format?

No, l'Unità di Missione lascia un margine ai soggetti attuatori sulla forma del riscontro, purché avvenga nel termine.

**62 – 12.12.2024** - per i **progetti in cui non sono previste caldaie** la Regione ha chiesto una autodichiarazione del Direttore dei Lavori dove si afferma che effettivamente l'intervento non comprende caldaie a gas. E' possibile caricare su ReGIS queste autodichiarazioni oppure occorre comunque la produzione all'Unità di Missione di una dichiarazione della Regione?

La Regione può procedere in tal senso, avendo comunque cura di trasmettere una comunicazione all'Unità di Missione, entro il termine di cui alla nota 10 dicembre 2024, n. 40330, recante l'elenco dei progetti per i quali, sulla base delle autodichiarazioni del direttore dei lavori, non sono previste caldaie a gas.

**63 – 12.12.2024** - per i **progetti già avviati** prima dell'ammissione a beneficio nella manualistica regionale è scritto che "si richiederà, inoltre, idonea Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio DNSH (non arrecare un danno significativo), redatta da parte di certificatori indipendenti". Avete indicazioni su queste certificazioni? Per ora abbiamo ribadito ai beneficiari la necessità, comunque, di compilare le checklist.

La certificazione di compatibilità non può sostituire la compilazione delle checklist pertinenti, che rimane necessaria a comprovare, insieme alla documentazione a supporto, il rispetto del principio DNSH.

**64 – 12.12.2024** - si chiede conferma del fatto che la **checklist n. 5** è applicabile in caso di interventi con **muretti a secco**. Trattandosi di elementi non collegati ad edifici esistenti non viene in rilievo la checklist n. 2: si conferma l'utilizzabilità della checklist n. 5.

**65 – 12.12.2024** - in caso di **giardini ed aree esterne** è applicabile la **checklist n. 5**, pur in assenza di un "campo base"?

In casi simili è possibile utilizzare la checklist n. 5. Nell'ambito di quest'ultima, ove applicata a contesti più contenuti rispetto a quelli per i quali è stata creata, vari elementi risulteranno non applicabili; l'importante è che tutti i punti della checklist siano comunque adeguatamente considerati e si fornisca una succinta motivazione per le risposte "N/A".

A seconda della tipologia di intervento si consiglia altresì di verificare l'eventuale pertinenza di schede ulteriori tra quelle facenti parte della Guida.

**66 – 12.12.2024** - le **caldaie a GPL** vanno trattate diversamente dalle caldaie a gas?

Le condizioni di deroga riguardano, in via eccezionale, le sole caldaie a gas naturale.

**67 – 12.12.2024** - abbiamo un progetto che prevede il fotovoltaico con batteria di accumulo, ma trattandosi di bene sito in alta quota, l'impianto potrebbe non essere sufficiente durante l'inverno. Ci è stato chiesto se sia possibile prevedere l'uso di **caldaie GPL o diesel**.

Il diesel è sicuramente non ammissibile. Per il GPL non sono previste deroghe, ma la Regione può formulare all'Unità di Missione un quesito specifico, con una dettagliata descrizione del caso di specie e l'indicazione dei motivi per i quali il GPL costituisce l'unica alternativa possibile. Tale quesito potrà quindi essere inoltrato alla Commissione per ricevere direttamente da quest'ultima il responso.

**68 – 12.12.2024** - nella dichiarazione sulla **conformità delle caldaie** le **condizioni** elencate devono essere tutte soddisfatte o solo alcune? Ci interessa in particolare avere qualche precisazione sul profilo dell'"ampio programma di ristrutturazione".

I requisiti in parola, anche se quantificati con percentuali (es. incidenza di più del 20%) sono il risultato di una interpretazione dell'allegato 3 degli orientamenti CE 2021/C 58/01, dove compaiono criteri più di tipo qualitativo. Alla luce di ciò si può affermare che i requisiti devono essere soddisfatti tutti insieme, ma ci sono comunque dei margini: una caldaia con una incidenza pari al 22% non è solo per questo inammissibile. Il discorso va fatto a tutto tondo sul progetto, vedendo come sono soddisfatti i requisiti, con una valutazione complessiva dell'ammissibilità.